

narìa tenutasi i primi giorni di aprile, infatti, il Consiglio generale degli italiani all'estero ha approvato un ordine del giorno sulla riforma dei Comites in cui, preso atto della modifica in termini sostanziali della proposta di riforma su cui si discuteva da tempo, chiede al Parlamento e al Governo di fare marcia indietro, e di recuperare i contenuti della riforma condivisa (recepiti, ad esempio, nella proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri, già incardinata presso la Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati).

A tal proposito, vorrei dire che, sin da oggi, il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo si batterà in favore del rispetto della volontà del Consiglio generale degli italiani all'estero, per il ripristino della struttura di riforma dei Comites, così come era stata elaborata nel corso di una lunga e ricca procedura di studio e confronto, che aveva coinvolto gli esponenti più attivi e significativi delle nostre comunità italiane all'estero. Si tratta di un punto delicato del provvedimento di riforma, poiché, a mio avviso, non può essere approvato un progetto di legge che contrasti con le esigenze e le indicazioni che le comunità italiane all'estero hanno fatto pervenire, tramite il citato Consiglio generale.

Per il momento, ci troviamo di fronte ad una proroga, ad un differimento dei termini, ad una ammissione di disattenzione, di incapacità o di disinteresse verso gli aspetti concreti dell'esercizio di quei diritti fondamentali che, con tanta enfasi, abbiamo giustamente voluto riconoscere agli italiani all'estero. Ci viene detto che non si è fatto in tempo ad organizzare le elezioni; ho visto che la relatrice ha tentato di richiamare i precedenti, ma vorrei dire all'autorevole collega che *errare humanum est, perseverare diabolicum*: se hanno sbagliato in passato, non vedo perché anche questo Governo dovrebbe sbagliare.

Ci viene detto che non si è fatto in tempo a completare con i dati necessari l'anagrafe degli aventi diritto, che costituisce la base essenziale per dar voce alla democratica espressione della volontà di quei cittadini; ci viene detto ancora che la

contestualità della scadenza originaria prevista per il rinnovo dei Comites con il referendum indetto per giugno, primo vero banco di prova per il voto degli italiani all'estero, non favorirebbe l'ordinato svolgimento delle elezioni e rischierebbe di creare confusione ed un sovraccarico di incombenze per quella che, comunque, è una prima volta.

Non possiamo che prenderne atto: c'è il decreto-legge del Governo che lamenta queste difficoltà e ci auguriamo che, almeno nei termini previsti, esse vengano superate. Certo, non ci sembra di buon auspicio una nuova proroga, poiché il voto per il rinnovo dei Comites è difficilmente immaginabile, ormai, entro la data prevista di giugno; questa scadenza è assolutamente impraticabile, e la proroga rappresenta, dunque, una necessità. Purtroppo, non è tuttavia incoraggiante l'esordio del disegno di legge governativo, cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento. Noi riteniamo, infatti, che questo tema vada affrontato tenendo conto dei suggerimenti, delle indicazioni e dell'ordine del giorno approvati dai nostri emigrati; temiamo che di emergenza in emergenza, di ritardo in ritardo e di rinvio in rinvio si rischi di delegittimare i Comites e si rischi, altresì, di esasperare le comunità italiane all'estero e, se non si tiene conto degli elementi cui ho fatto riferimento, di varare anche una brutta riforma.

Vorrei cogliere quest'occasione per ricordare, anche al rappresentante del Governo, che in questa Assemblea sono stati dibattuti una serie di problemi; penso alle vicende drammatiche dell'Argentina e di altri paesi del Sudamerica, ma anche a problemi apparentemente marginali, che tuttavia riguardano i diritti dei nostri connazionali. Per quanto concerne i nostri connazionali emigrati in Australia, ad esempio, vorrei ricordare che vi è stato un periodo nel quale essi si sono visti obbligati a rinunciare alla cittadinanza italiana, poiché il Governo australiano imponeva loro una scelta.

A questi cittadini è stata negata la possibilità di avere la cittadinanza italiana: l'attuale legge non lo consente. Mi auguro

che il Governo si faccia carico di proporre una modifica legislativa per mettere anche coloro che *obtorto collo* hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza del nostro paese in condizioni di poter partecipare attivamente alle scelte democratiche, affinché la legge costituzionale che consente loro tale diritto possa essere fruita anche da parte loro.

Il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo vigilerà perché i diritti riconosciuti diventino realtà vissuta — lo ripeto — anche da questi cittadini che vivono in Australia e che non hanno attualmente la doppia cittadinanza, perché gli italiani all'estero siano in condizione di esercitare la loro voglia di partecipazione, perché gli organismi di rappresentanza nelle circoscrizioni abbiano funzioni effettive e siano rappresentativi, rinnovati con norme e funzioni adeguate al ruolo che riteniamo debbano assolvere per la promozione loro e dell'Italia nel mondo.

Essi sono i nostri veri ambasciatori. L'Italia è rappresentata dai nostri emigrati con grande dignità e, perciò, siamo loro grati.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3843)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, onorevole Paoletti Tangheroni.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei svolgere una brevissima replica per ricordare al gentile collega, in primo luogo, che le comunità italiane all'estero hanno dato prova di grandissima pazienza, perché hanno aspettato cinquant'anni prima che fosse riconosciuto loro il diritto di voto.

Vorrei anche ricordare che, *absit iniuria verbis*, i precedenti Governi non avevano istituito un ministero per gli italiani all'estero. Vi sono stati ben tre rinvii, dal 1985 ad oggi, per mettere in piedi una

macchina obiettivamente molto complessa e il Governo si è impegnato, nella III Commissione, a presentare (anzi, è già depositata) la legge per la nuova riforma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Carli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai criminali nazifascisti (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (973-B) (ore 15,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Carli ed altri, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai criminali nazifascisti.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 973-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fanfani, facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*. Signor Presidente, riferisco brevemente, essendo stato questo progetto di legge già oggetto di un precedente esame da parte di questa

Assemblea. Tale provvedimento ritorna oggi al nostro esame con alcune modificazioni apportate dal Senato della Repubblica.

La proposta di legge in esame, già approvata dalla Camera in prima lettura e successivamente modificata dal Senato, è volta, quanto ai contenuti, ad istituire una Commissione d'inchiesta bicamerale per indagare sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti.

In particolare, l'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione, composta di 15 deputati ed altrettanti senatori, che dovrà svolgere un'indagine sulle anomale archiviazioni provvisorie e sull'occultamento di 695 fascicoli ritrovati nell'anno 1994 nella sede della procura generale militare, contenenti denunce di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15 mila vittime.

Si osserva, al riguardo, che il Senato, ha evidenziato come il carattere provvisorio dell'archiviazione si ricavi dall'apposito timbro impresso sui fascicoli e con questa motivazione ha modificato la formulazione del comma 1, con l'intento di chiarire la natura anomala dell'archiviazione.

In relazione a tale modifica, il Senato ha poi specificato che tra i compiti della istituenda Commissione vi è quello di indagare sul contenuto dei fascicoli, le modalità di archiviazione e le ragioni dell'archiviazione provvisoria degli stessi presso la procura generale militare.

Non sono state, invece, modificate le ulteriori competenze previste dalla Camera in prima lettura e consistenti nell'indagare sulle cause dell'occultamento dei fascicoli, sulle eventuali responsabilità, sulle cause della mancata individuazione e del mancato perseguimento dei responsabili.

Un'ulteriore modifica apportata dal Senato riguarda la composizione della Commissione.

L'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera, prevede che la Commissione sia composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati dai Presidenti di Camera e Senato in proporzione al numero di compo-

nenti dei gruppi parlamentari. Il Senato ha precisato che nella Commissione dovranno essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari, anche quelli costituiti in un solo ramo del Parlamento, ampliando così la rappresentanza oggettiva della Commissione.

Il Senato ha, inoltre, modificato il termine per il completamento dei lavori della Commissione specificando che tale termine è fissato in un anno dalla costituzione della Commissione. Entro lo stesso termine la Commissione presenta alle Camere la relazione finale sull'attività svolta.

In relazione a questa modifica si ricorda che il testo approvato dalla Camera faceva decorrere il termine annuale dall'entrata in vigore della legge istitutiva della Commissione. Il Senato ha ritenuto più opportuno posticipare tale termine alla costituzione della Commissione stessa, tenendo conto che altrimenti — dati i tempi necessari all'individuazione dei componenti — la Commissione avrebbe finito per avere a disposizione molto meno di un anno per la conclusione dei propri lavori.

Per quanto riguarda, poi, i poteri e le limitazioni della Commissione, il Senato ha precisato quali sono gli articoli del codice penale applicabili alle testimonianze rese dinanzi alla Commissione, in analogia con quanto disposto da altre leggi istitutive di analoghe Commissioni d'inchiesta.

La Commissione potrà, di conseguenza, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria. La stessa autorità dovrà provvedere alla trasmissione delle copie di atti e documenti con tempestività (potendo ritardare la trasmissione con decreto motivato in presenza di esigenze istruttorie). Questo costituisce un limite oggettivo del ritardo con il quale i documenti potranno essere trasmessi alla Commissione.

Non modificata dal Senato è l'ulteriore previsione secondo la quale per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare alla Commissione non potrà essere opposto il segreto di Stato, il segreto d'ufficio e professionale, in quanto scopo dell'inda-

gine è quello di scoprire le ragioni che hanno portato a segretare in maniera anomala determinati fatti. Peraltro, i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto potranno essere declassificati solo con l'accordo tra il Governo stesso e la Commissione.

La proposta di legge prevede inoltre che per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere e che possa soprattutto avvalersi di collaborazioni specializzate.

Per quanto riguarda, infine, il tema del segreto sugli atti della Commissione, l'unica modifica apportata dal Senato concerne la specificazione relativa anche agli atti relativi alle indagini preliminari.

La violazione del segreto comporterà l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale: reclusione da sei mesi a tre anni ovvero reclusione fino a un anno in caso di divulgazione colposa.

Il Senato ha quindi eliminato — perché ritenuto superfluo — il comma 4 dell'articolo 5, così come approvato dalla Camera dei deputati, ai sensi del quale soggiacevano alle stesse pene coloro che avessero pubblicato o reso noti atti dell'inchiesta.

La sollecitazione da più parti pervenuta per una celere approvazione del provvedimento in esame e l'importanza oggettiva che esso riveste per recare chiarezza in un aspetto particolare della storia delle vicende giudiziarie legate ai crimini nazifascisti impongono un esame sollecito e corretto ed un'approvazione del testo licenziato dal Senato che, per le modifiche apportate, appare, ad avviso del relatore, suscettibile di approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carli. Ne ha facoltà.

CARLO CARLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, lo scorso 25 aprile il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha voluto premiare ed onorare al Quirinale gesti singoli di eroismo ed il coraggio e la forza di alcune comunità che durante l'occupazione nazifascista contribuirono a liberare l'Italia ed a restituirle libertà e dignità. Nel suo discorso il Presidente Ciampi ha richiamato i principi che ispirarono quella Resistenza del popolo italiano che non fu solo resistenza armata da parte dei partigiani, ma anche resistenza di popolo che si concretizzò in gesti di disobbedienza ispirata da un comune anelito di libertà e di opposizione al nazifascismo.

La patria, nei giorni più difficili della sua storia recente — ha detto Ciampi —, si ritrovò accomunata in comportamenti, diversi nelle modalità dell'impegno, a seconda delle circostanze esterne e dei caratteri dei singoli, ma convergenti nella condivisione dei valori e nella finalità di ridare alla patria dignità, libertà, unità.

Tra coloro che Ciampi ha voluto onorare c'è anche Genny Marsili, uccisa a Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca il 12 agosto in località Colletti, dove si trovava assieme al figlioletto Mario, di 6 anni, sfollata da Pietrasanta. Quando i nazifascisti assaltano la località, Genny ed il bambino, assieme ad altre persone, vengono rinchiusi in una stalla. Ella comprende l'imminente uccisione dell'intero gruppo. Prima che il suo carnefice entri nella stalla per finire gli innocenti, Genny Marsili nasconde il figlio dietro la porta e gli ordina di rimanere a sedere nella nicchia che si trova tra il muro e l'ingresso della stalla. Subito dopo entrano i nazisti; Genny per attirare l'attenzione su di sé ed evitare che i soldati ispezionassero i locali, in un gesto di suprema ribellione verso i criminali oppressori d'oltralpe, levatasi uno zoccolo dal piede, lo lancia contro un soldato delle SS, che in quel momento si affaccia alla porta e stronca la vita di quell'eroica mamma con una raffica di mitraglia. Poi la stalla è avvolta dal fuoco che i criminali le hanno appiccato. Sono le

6,30 del mattino del 12 agosto 1944: Mario non si muoverà dal suo nascondiglio per sei ore, nonostante le fiamme e il fumo. Riporterà gravi ustioni ma il gesto della madre gli ha salvato la vita. Il mattino successivo i soccorritori, che cercavano eventuali superstiti tra i resti ancora fumanti degli immobili della frazione, trovarono il piccolo Mario ustionato, terrorizzato ma ancora vivo.

Il Presidente Ciampi ha voluto ricordare con la medaglia d'oro al merito civile l'amore materno di questa giovane donna, che la portò ad un supremo ed ultimo gesto di ribellione. Ritengo importante citare la motivazione che ha portato al conferimento della medaglia d'oro al merito civile: con istintivo ed amoroso slancio, anche se gravemente ferita, per salvare la vita del figlioletto, che aveva nascosto, non esitava a richiamare su di sé l'attenzione di un soldato tedesco, scagliando sul medesimo il proprio zoccolo ed ottenendo in risposta una raffica di mitraglia che ne stroncava la giovane esistenza; un nobile esempio di amore materno spinto sino all'estremo sacrificio; 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema, Lucca.

Genny Marsili è una delle 560 vittime della strage di Sant'Anna di Stazzema, che, per efferatezza e per numero delle vittime, è forse la più barbara tra quelle compiute dai nazifascisti nella loro ritirata verso il nord d'Italia. La geografia delle stragi di civili che insanguinarono l'Italia dall'estate del 1944 fino alla Liberazione comprende però tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alle Alpi: non la follia di pochi, ma un preciso disegno militare per rompere i ponti tra la Resistenza e la popolazione civile. Furono proprio i civili a pagare il prezzo più alto: si calcola che furono oltre 15 mila (donne, vecchi, bambini e neonati) i civili che pagarono nel modo più crudele il prezzo del disegno nazifascista. Morti, eccidi e stragi, che sono rimasti in gran parte senza colpevoli perché ad un certo punto della nostra storia, nel dopoguerra, si smise di celebrare i processi. Questo perché si concentrarono a Roma i fascicoli sulle stragi, che

non furono mai trasmessi alle procure competenti ad intraprendere le azioni giudiziarie contro i colpevoli, mentre un paese civile e una democrazia avanzata come l'Italia non possono fare a meno di poggiarsi sulla verità.

Dobbiamo riconoscere che ci furono degli avvenimenti che impedirono che fosse fatta verità, impedendo che i colpevoli di quegli atroci fatti scontassero le proprie pene e che fossero riconosciute di fronte alla storia le loro responsabilità. I responsabili sono per lo più morti oppure sono alla fine della loro esistenza e continuano a vivere senza aver pagato le proprie colpe. Ma punire i colpevoli non è compito del Parlamento, bensì è compito della magistratura che con rinnovato impegno sta cercando di portare avanti le inchieste in mezzo a mille difficoltà. Per alcuni processi, come quello per la strage di Sant'Anna di Stazzema, la procura militare di La Spezia ha assicurato tempi brevi per la conclusione delle indagini preliminari che termineranno o con l'archiviazione o, come speriamo, con il rinvio a giudizio per alcuni di coloro che parteciparono alla strage, rendendosi colpevoli.

Oggi, il contesto storico degli eventi è chiaro: gli storici ci hanno detto quali furono in gran parte i reparti di nazisti e collaborazionisti che si macchiarono di questi gravi delitti. Tuttavia, per la magistratura, ad oggi, nessuno è colpevole. E dove non c'è certezza storica si possono insinuare i revisionismi, le leggende, le false verità che, troppe volte, si sono levate a creare una cortina di fumo sulle reali responsabilità.

Siamo, dunque, in attesa della verità giudiziaria che è la sola che può mettere la parola « fine » alla menzogna e alla leggenda, ma questo — come ho detto — non è un nostro compito. Il nostro compito è indagare, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle cause che portarono all'archiviazione provvisoria dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi — sede della procura generale militare — e contenenti denunce sui criminali nazifascisti. Occorre inoltre indagare sull'occultamento di tali fascicoli e sapere chi ne sia

stato responsabile, nonché sulle cause della mancata individuazione e del mancato perseguimento dei responsabili di atti illegali.

Conosciamo il contesto internazionale che suggerì di non celebrare i processi. Nel periodo febbraio-giugno del 1945, si ricava che, in questa prima fase, il Governo italiano aveva preventivato di effettuare un'azione di ricerca dei colpevoli — azione che trovava il sostegno degli alleati — nonché l'esistenza di rapporti a livello istituzionale tra Governo italiano e quartier generale.

Nell'estate 1945, sono state acquisite alcune linee di fondo in ordine alla politica da seguire nei confronti dei criminali di guerra da parte degli alleati. Si tratta fondamentalmente di un rapporto che raccoglie tutte le conclusioni relative alle indagini condotte dagli inglesi sugli episodi e crimini di guerra e che elabora le linee politiche generali.

Si decide di celebrare due grandi procedimenti giudiziari. Insomma, nell'agosto del 1945, gli inglesi hanno acquisito prove sufficienti sul fatto che la condotta bellica dei tedeschi nei confronti delle popolazioni italiane configura un atteggiamento ed una volontà terroristica, tale da giustificare una vera e propria Norimberga italiana, vale a dire un grande processo per crimini di guerra che dovrebbe svolgersi subito dopo la chiusura del processo di Norimberga.

C'è poi il processo a Kesserling, tenuto a Venezia da un tribunale militare inglese, che è quello più importante anche per la valenza simbolica che assume. Kesserling è il comandante in capo delle Forze armate tedesche in Italia e non di qualche reparto speciale. Si tratta di un fedele maresciallo proveniente dall'aviazione. Tale processo dura dal febbraio del 1947 al 6 maggio dello stesso anno, quando Kesserling viene condannato a morte. Questo è il processo di svolta.

Una volta chiuso il processo contro il fedele maresciallo tedesco, in Gran Bretagna, inizia una forte pressione a favore di Kesserling. Il maggio 1947 è il mese nel quale viene rilanciata la dottrina

Truman. Il 12 marzo di quell'anno, il Presidente Truman davanti al Congresso americano aveva affermato che si apriva una nuova guerra tra il mondo della libertà e il mondo del totalitarismo.

È chiaro che, in questo contesto politico, la Germania — sia pure divisa — diventa il tassello di un mosaico importante: non bisogna insistere sul tema dei crimini di guerra tedeschi.

L'ultimo processo si celebra il 26 giugno 1947 a Padova contro il generale Max Simon, comandante della XVI divisione Panzer delle SS, responsabile di una catena di stragi tra le più sconvolgenti nella zona della Versilia. Anch'egli viene condannato a morte, ma viene immediatamente graziato. Si tratta dell'ultimo processo per crimini di guerra che si svolge in Italia.

Gli alleati lasciano l'Italia e i documenti in mano agli stessi vengono passati alle autorità italiane, vengono acquisite le notizie, ma il nostro paese non celebra i processi. I documenti finiscono nel cosiddetto « armadio della vergogna », nella sede della procura generale militare, in via degli Acquasparta al civico n. 2, a Palazzo Cesi, in un mobile nascosto in una specie di sottoscala, protetto da un cancello di ferro con le ante rivolte verso il muro, contenente un registro che riportava l'elenco scrupoloso di tutti i fascicoli dei crimini commessi da nazifascisti in Italia durante l'occupazione.

In quelle pagine ci sono le testimonianze e alcune prove che potevano inchiodare i colpevoli. Vi erano i nomi dei testimoni che potevano raccontare fatti ed aiutare la magistratura. Quali fossero la qualità e la quantità contenute nei fascicoli lo si può desumere dalla relazione finale approvata nel marzo del 1999 dalla commissione di inchiesta voluta dalla procura generale militare per chiarire le cause e le conseguenze dell'occultamento.

Nel documento, appunto, si legge: « dal registro, che reca il titolo di Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, ritrovato nello stesso ambito assieme alla corrispondente rubrica nominativa, si desumono i dati riguardanti

i fascicoli inviati alle Procure Militari negli anni 1994-1996. Ma non solamente di questi, in quanto le notizie di reato registrate sono ben 2.274, dall'eccidio delle Fosse Ardeatine, che vi è annotato con il n. 1, ad un fatto di maltrattamenti attribuito a tale Hagemann Joachim che vi è annotato con il n. 2274. Vi figurano le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico o il privato denunciante, ecc., come avveniva con il registro generale di una qualsiasi procura della Repubblica. Tuttavia, come è riportato sullo stesso registro, non tutti questi incartamenti sono stati tratti sino al 1994-1996. Innanzitutto, i fascicoli riguardanti reati non militari, in numero di 260 circa, sono stati senza ritardo trasmessi per competenza all'autorità giudiziaria ordinaria. Nello stesso periodo, vale a dire al più tardi nell'immediato dopoguerra, dei fascicoli — ma non più di 20 circa — risultano regolarmente inviati alle competenti procure militari. Alle medesime poi, con provvedimenti del periodo 1965-1968, e quindi successivamente alla provvisoria archiviazione disposta nel 1960, sono stati trasmessi circa 1.250-1.300 fascicoli, i quali tutti, nessuno escluso, non comprendono indicazioni sugli autori del reato, e corrispondono pertanto a procedimenti contro ignoti. Solo i rimanenti fascicoli, ancora nei confronti di ignoti, in numero 280, ma anche riguardanti militari tedeschi identificati, questi ultimi in numero di 415 — per un totale di 695 — « sono quelli dalla cui trasmissione nel 1994-1996 ha preso avvio l'inchiesta di questo Consiglio. Per circa quindici di questi ultimi è annotata la trasmissione alle Procure Militari in più periodi (immediato dopoguerra, anni 1965-1968, anni 1994-1996), come già rilevato dalla Commissione mista: se non si tratta di errore materiale nelle annotazioni, il fatto può attribuirsi all'esistenza in archivio di più copie della medesima denuncia, o a qualche disguido nella custodia del carteggio, ecc. Ma — particolare più significativo — risultano inviati alle Procure Militari negli anni 1994-1996, e quindi soltanto a seguito dello scioglimento dell'archivio, anche alcuni fascicoli

riguardanti persone o fatti per i quali in precedenza già si era celebrato il dibattimento dinanzi al giudice militare ».

In quelle pagine della procura generale militare si legge ancora: l'illegalità ha avuto inizio negli anni dell'immediato dopoguerra, quando già si sarebbe dovuta adottare per i crimini di guerra la decisione di inviare gli atti alle procure militari, secondo i normali criteri di competenza territoriale. L'illegalità è proseguita negli anni successivi, quando era già terminato l'afflusso di denunce, ed anche dopo il 1954. In questo contesto di pregressa e persistente violazione della legge perdono autonomo rilievo gli stessi provvedimenti di provvisoria archiviazione adottati il 14 gennaio 1960 dal dottor Enrico Santacroce, subentrato al dottor Mirabella nel 1958. Del resto, per quanto si è già detto, si tratta di decisione del tutto inidonea a produrre qualsiasi effetto giudiziario nel procedimento e, dunque, soltanto con conseguenze interne all'organizzazione dell'ufficio.

Importa, invece, rilevare il dato sostanziale della conferma dell'illegalità anche nel lungo periodo di titolarità del dottor Santacroce, che si sarebbe concluso nel 1974. Come si è detto, nonostante l'archiviazione del 1960, negli anni 1965-1968 ben 1.250-1.300 fascicoli sono stati trasmessi alle procure militari. Ma il parziale rientro dall'illegalità non può far passare sotto silenzio il fatto che in quell'occasione, nel più vasto ambito degli incartamenti ancora indebitamente tratti presso la procura generale, si è fatta un'opera di selezione, di modo che sono stati trasmessi soltanto fascicoli che non contenevano notizie utili per l'identificazione degli autori del reato e che non erano, dunque, idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali.

Insomma, si riconosce che vi fu illegalità e furono assunte decisioni del tutto inidonee. Furono trasmessi fascicoli a carico di ignoti, in numero di 280, e ben 415 fascicoli — per un totale di 695 —, in cui i nomi degli indiziati erano ben evidenti e ben evidenti restarono nell'armadio, secondo un preciso disegno. Nel fascicolo 1

ci sono le prove raccolte sulla strage delle Fosse Ardeatine, unico processo celebrato per cui c'è un colpevole. Proprio durante l'inchiesta Priebke, nel 1994, il procuratore Intelisano rinvenne l'armadio.

Vista la necessità di produrre un documento originale e non un fotocopia di cui egli disponeva, il procuratore Intelisano cercò e trovò l'armadio. Nel fascicolo n. 2 ci sono i dati relativi alla fucilazione di 68 antifascisti all'interno del campo di concentramento di Fossoli. Al fascicolo n. 3 coloro che ordinarono la strage di militari italiani di Cefalonia che non vollero arrendersi ai tedeschi: i morti furono 9.646. Il fascicolo n. 1977 con i nomi degli indiziati per la strage di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto del 1944, in cui a trovare la morte furono in 560. Ancora, nel fascicolo n. 1997 quelli per la strage dei monaci del convento di Farneta nel comune di Lucca, privati del loro abiti religiosi, rastrellati e fucilati. Questo è un esempio di quello che si poteva trovare nei fascicoli che sono stati tolti alla giustizia.

Si è perso molto tempo, onorevoli colleghi, sicuramente troppo tempo. Le autorità giudiziarie militari hanno negato, forse irrimediabilmente, la verità ai morti di Sant'Anna di Stazzema, di Cefalonia, di Fossoli e di tante altre stragi di civili rimaste impunte. Nostro dovere è oggi gettare luce sul perché non si poterono celebrare i processi ed in questo senso abbiamo un'occasione unica per farlo con questa Commissione d'inchiesta: su questa la relazione finale dell'indagine conoscitiva, che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità alla fine della scorsa legislatura, ha riconosciuto come lo strumento più efficace per chiarire gli avvenimenti. Dunque, vi era la volontà di ricercare la verità ed un'ampia condivisione di fare chiarezza nei diversi gruppi politici, la stessa che si riscontrò nel primo passaggio alla Camera che portò ad una votazione quasi unanime. Il successivo passaggio al Senato ha introdotto alcuni emendamenti che però non hanno cambiato la sostanza della proposta di legge. Ringrazio il relatore Fanfani per la puntualità della sua espo-

sizione ed anche per aver sollecitato l'approvazione da parte di questa Camera in modo da rendere quanto prima un servizio al nostro paese.

Dunque, tutto lascia sperare in una rapida approvazione in questo ramo del Parlamento e in un'approvazione definitiva del testo in esame. La storia ci chiede di fare presto, così da mettere la parola fine su questa vicenda delle archiviazioni illecite che gettano ombra sul nostro paese. Possiamo scrivere una pagina definitiva su questa vicenda e consegnarla ai posteri. Ce lo chiedono le vittime delle stragi nazifasciste, che con la loro morte hanno contribuito ad uno Stato libero e democratico. Ce lo chiedono gli studiosi a cui possiamo consegnare la verità su questa pagina dolorosa della nostra storia repubblicana, certamente non nobile, ma che comunque è necessario scrivere per amore di quella verità negata per molti anni. Amore per la verità e la giustizia: questo mi ha spinto a presentare due anni fa questa proposta di legge che oggi spero possa arrivare al suo approdo con il voto di tutta la Camera dei deputati. Infatti, non c'è una verità di destra e una verità di sinistra: c'è la verità che non possiamo continuare a negare. È una Repubblica meno forte quella che nega ai suoi cittadini la possibilità di conoscere fino in fondo la propria storia. Se ci sono stati errori, questi devono essere evidenziati, condannati e resi pubblici. In un paese civile come il nostro non c'è niente della storia che ci possa spaventare e ci impedisca di conoscere.

Per questo, essi ritengono non solo opportuno ma anche necessario che, in primo luogo, si faccia presto ad istituire la Commissione d'inchiesta evitando nuovi tentennamenti, ma anche che si aprano tutti gli archivi — e questo è altrettanto importante — agli storici e a coloro che vogliono conoscere la storia del nostro paese. I documenti che oggi è possibile consultare sono spesso tratti dagli archivi di altri paesi. A tutt'oggi, non si conosce cosa si trovi negli archivi pubblici della Repubblica e non esistono più le condizioni internazionali che ingiustamente

portarono all'occultamento dei fascicoli e che suggerirono di mettere a tacere il desiderio di verità che animava intere comunità che sono cresciute senza la conoscenza esatta degli avvenimenti e che si sono sviluppate senza la consapevolezza del proprio passato. È ingiusto nei confronti dei morti civili che giacciono senza che i loro colpevoli siano stati messi di fronte alle loro terribili responsabilità.

Onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, a tanti anni di distanza, abbiamo oggi l'occasione per porre rimedio a questi errori. Non vogliamo processi sommari, vogliamo consegnare la nostro paese la realtà dei fatti per come si svolsero e si svilupparono. Questo dobbiamo, innanzitutto a noi stessi come rappresentanti di un paese civile e democratico, che ha saputo riscattarsi da 20 anni di dittatura conquistando la libertà per tutti, anche per quelli che combatterono per la parte sbagliata. Il nostro paese oggi non può avere paura del suo passato, perché ha consapevolezza che la democrazia non è un principio astratto, in quanto trova il suo fondamento anzitutto nella verità e nella giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, interverrò brevemente perché credo che l'istituzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità che determinarono l'archiviazione dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a palazzo Cesi — sede della procura generale militare — rappresenti un fatto importante il quale, per la rilevanza che ha nel paese, va evidenziato nel nostro dibattito parlamentare.

Certamente i tempi di approvazione di questa proposta di legge avrebbero dovuto essere molto più rapidi, ma nel corso del suo iter parlamentare si sono registrati più tentativi per cercare di dilazionare l'istituzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta. In ogni caso, oggi ci

troviamo in quest'aula per discuterla, esattamente qualche giorno dopo il 25 aprile, data in cui, ancora una volta, si è scatenata nel nostro paese un'inaccettabile canea, tesa a mettere sullo stesso piano i responsabili della lotta di liberazione, della lotta partigiana — a cui dobbiamo la libertà e la possibilità che hanno avuto i nostri padri costituenti di dare al paese regole democratiche — con chi si schierò, in maniera vergognosa, a fianco dell'occupante nazifascista, con chi collaborò, in maniera vergognosa, con l'occupante nazifascista e con chi si rese responsabile, assieme all'occupante nazifascista, di episodi di violenza inaudita, in particolare contro quelle popolazioni civili che diedero un contributo così forte, così importante alla liberazione del nostro paese ed al movimento della resistenza.

È giunto il momento che questa stagione di revisionismo da quattro soldi — portato avanti per ragioni politiche e non per ragioni di verità e di storia — sia finalmente superata con una nuova stagione di verità e di giustizia, partendo anche dalla capacità di questo Parlamento di indagare e di valutare le responsabilità che portarono all'occultamento, all'archiviazione, di fascicoli giudiziari estremamente importanti, non solo e non tanto per stabilire le responsabilità giudiziarie — quello è compito della magistratura —, ma per le stabilire le responsabilità politiche di chi contribuì — in un contesto come quello dell'Italia del dopoguerra, in un contesto internazionale in cui nel nome del manicheismo tutto era concesso agli Stati Uniti e ai suoi alleati — ad occultare la verità ed a far sparire fascicoli che, invece, sarebbero risultati determinanti per l'individuazione di responsabilità giudiziarie e politiche.

Credo che il Parlamento, con l'istituzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta, compia un atto di giustizia, di verità, ma anche un atto politicamente molto rilevante. Infatti, guai a pensare che, da parte di qualcuno, vi possa essere il tentativo di barattare questa Commissione parlamentare d'inchiesta con altre Commissioni che si inseriscono in

quella canea di revisionismo storico, tesa a creare chissà quale equazione tra chi combatté per la libertà e chi invece, in maniera aberrante, si schierò dalla parte del nazifascismo.

Condurremo al riguardo una battaglia in Parlamento e nel paese — lo dico con chiarezza — perché è giunto il momento, sulla scia delle polemiche del 25 aprile, che, finalmente, chi intenda rivendicare con orgoglio le radici antifasciste di questa Repubblica lo faccia a testa alta, senza arretrare di un millimetro di fronte all'offensiva che la destra e parti significative delle istituzioni repubblicane, nel corso di questi cinquant'anni, hanno lanciato in maniera sotterranea, con la complicità di apparati e dei servizi segreti, nel tentativo di deviare la storia del nostro paese e la riconoscibilità della verità e delle responsabilità.

Credo sia importante che, attraverso la suddetta Commissione, si aprano finalmente gli archivi della Repubblica, si faccia un uso meno strumentale del segreto di Stato e che la democrazia italiana (che ha dato prova di un certo grado di maturità), consolidatasi nel corso di questi cinquant'anni, consenta, con riferimento al Parlamento e, tramite quest'ultimo, all'opinione pubblica, agli storici, ai familiari delle vittime di questi crimini, la determinazione di quel contesto politico, richiamato sempre in maniera astratta, ma mai concretamente misurato con riferimento alle responsabilità che ci furono nell'occultamento e nell'archiviazione di questi fascicoli che costituiscono la punta di un iceberg certamente più complessa su cui è bene riportare l'attenzione del Parlamento.

Noi Verdi, pertanto, sosteniamo con forza e determinazione il provvedimento in esame, inserendolo nel contesto di una necessaria assunzione di responsabilità nei confronti della verità e della giustizia che traggono la loro forza nella battaglia antifascista condotta durante la Resistenza; ci auguriamo, inoltre, che questo segno, questo atto del Parlamento sia l'inizio di un'inversione di tendenza rispetto a questo

decennio di revisionismo che ha provocato danni culturali, politici e storici nella vita democratica del nostro paese.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 973-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, personalmente ho votato questa proposta di legge al Senato e mi auguro che la Camera approvi definitivamente questo provvedimento, con uno spirito che si fondi su di un sentimento di grande serenità, come è necessario che vi sia quando si toccano temi di questa delicatezza.

Ringrazio il collega, deputato Carli, anche per le informazioni rese in merito ad una delle eroiche mamme stroncate dalle violenze dell'essere umano che, in quella occasione, vestiva la divisa delle SS.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Mario Pepe ed altri e Cola: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (1447-1992) (ore 16,03).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle

proposte di legge di iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1447)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gironda Veraldi, ha facoltà di svolgere la relazione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo a svolgere questa relazione preferendo leggere, perché, pur abituato a parlare, credo sia più opportuno procedere in tal modo per essere puntuale nei riferimenti.

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 1447 e 1992 che ci accingiamo a discutere, e che, senza eccessivo ottimismo, ritengo, o quanto meno spero, venga approvato con largo consenso, non può e non deve lasciare indifferente il Parlamento.

L'approccio al testo è agevole nel senso che, oltre ad essere composto di un solo articolo con più commi e di una norma transitoria, propone un tema di estrema attualità che ha già interessato la legislazione di altri paesi: quello relativo all'incidenza che devono avere le sentenze pronunciate dalla Corte europea in sede di applicazione dell'articolo 41 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonamen-

tali. Convenzione questa che è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Come è noto, l'articolo 6 della suddetta legge sancisce il diritto di ogni persona ad un processo equo per cui esige innanzi tutto che «la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge». (Ho ripreso letteralmente ciò che stabilisce la Convenzione europea).

Afferma inoltre la norma, ampliando il principio di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della nostra Costituzione, la presunzione di innocenza ed enuncia, alle lettere a), b), c), d) ed e), quali diritti debbano essere riconosciuti alla persona ai fini del conseguimento di un giusto processo.

L'articolo 41 sanziona la violazione della Convenzione o dei suoi protocolli nei termini indicati dalla norma. Sanzioni queste ultime che non sono state risparmiate allo Stato italiano che, finalmente, e solo con la legge 24 marzo 2001, n. 89, ha previsto un diritto all'equa riparazione a favore di chi abbia lamentato e provato il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6 della Convenzione. Mi riferisco alla cosiddetta legge Pinto, già nota e purtroppo già superata dall'inflazione dei ricorsi che l'ha caratterizzata fino a questo momento.

Questa legge però non ha preso in considerazione le altre violazioni, che non sono poche e, soprattutto, non irrilevanti. Da qui l'esigenza, avvertita da tutte le forze politiche, di approntare un rimedio doveroso ed efficace, sotto il profilo sostanziale, a favore della persona — mi riferisco alla dizione adoperata dalla Convenzione europea — che, una volta adita la Corte europea ed ottenuta la declaratoria di violazione dell'articolo 6, con conseguente sanzione a carico dello Stato inadempiente, sarebbe rimasta priva di tutela. Esigenza questa già avvertita da altri paesi della comunità che, legislativamente in alcuni casi e con costante indirizzo giurisprudenziale in altri, hanno affermato il principio secondo cui alla sentenza di

condanna emessa dalla Corte europea può seguire la revisione della sentenza pronunciata in violazione di uno o più diritti sanciti dall'articolo 6 della Convenzione.

La proposta di legge in esame riprende quella avanzata nella precedente legislatura, nel lontano 1998, e che non fu portata ad integrale attuazione essendo prevalsa all'epoca l'esigenza di occuparsi subito, con la legge 23 novembre 1998, n. 405, di un unico profilo, cioè quello relativo all'individuazione del giudice competente a decidere sull'istanza di revisione. Profilo urgente e, peraltro, condivisibile, anche se asservito ad un caso particolare. Mi riferisco al processo Sofri, allorquando fu necessario scindere dal nucleo essenziale della legge questo profilo per dare a Sofri, che lo richiedeva, il giusto riconoscimento di un giudizio di revisione presso il giudice competente che lo aveva già giudicato.

Analogo disegno di legge è stato presentato al Senato il 18 luglio 2001 dai senatori Compagna, Sodano, Cirami, Castagnetti, Callegaro, Calderoli — li cito tutti per sottolineare che essi appartengono a diverse forze politiche — Giuliano, Moncada, Iannuzzi, Bobbio, Alberti, Greco, Dell'Utri, Contestabile e Consolo.

Si tratta dunque, come ho già detto in Commissione, di riprendere il lavoro già svolto in sede parlamentare nella scorsa legislatura e di garantire un'effettiva ed efficace applicazione della citata Convenzione europea sui diritti dell'uomo, prevedendo la possibilità di revisione del processo a seguito della sentenza della Corte europea.

La questione è stata peraltro affrontata recentemente dalla Corte europea con la sentenza « Scozzari e Giunta contro Italia » del 13 luglio 2000, che ha stabilito per la prima volta, in modo esplicito ed incisivo, che l'equa soddisfazione costituisce solo una delle conseguenze riparatorie. Ha aggiunto « che lo Stato deve adottare, sotto il controllo del Comitato dei ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali, destinate a porre termine alla violazione constatata ed a rimuoverne, per quanto possibile, le conseguenze ». In so-

stanza, la Corte ha espresso il principio secondo il quale non bastano poche migliaia di lire, per risolvere la situazione di colui il quale sia stato dichiarato colpevole con sentenza di condanna dello Stato, da parte della Corte europea.

Chiariti dunque la ragione, l'intendimento e la finalità della legge, ritengo che il testo dia, in tal senso, adeguata risposta. La Commissione ha ritenuto di proporre un testo unificato che si prefigge di assicurare alla persona destinataria della sentenza della Corte europea la possibilità di presentare istanza di revisione, utilizzando a tal fine la sentenza stessa. Anche se è stato previsto il ricorso all'istituto della revisione di cui all'articolo 630, non si è potuto, per ovvie ragioni, mutuarlo integralmente. Ed infatti, si è previsto non essere sufficiente l'aver conseguito una sentenza della Corte europea che abbia sancito la violazione dell'articolo 6 per essere ammessa la revisione. Occorre, invece, che vi siano due condizioni essenziali a tal fine.

Innanzitutto, il giudice della revisione deve stabilire — e questo è importante, ai fini dei pericoli di inflazione che erano stati giustamente prospettati — se, in concreto e in che misura, la violazione dell'articolo 6 sancita dalla sentenza della Corte europea abbia avuto incidenza rilevante nel giudizio definito con la sentenza o il decreto di cui si chiede la revisione. In sostanza, non tutte le violazioni di determinate norme possono avere influito nella sentenza di cui poi si chiede la revisione. In secondo luogo, l'ammissibilità è legata all'attualità dell'esecuzione della condanna, essendo evidente che non può chiedere la revisione nei termini previsti dalla norma transitoria chi, condannato, abbia già scontato la pena.

Con il comma 2-bis dell'articolo 634 si è inteso evitare un appesantimento del lavoro della Corte d'appello in sede dibattimentale, prevedendo all'uopo una delibazione del caso in via preliminare e in camera di consiglio, assicurando però la garanzia del contraddittorio. Sarebbe, in-

fatti, inutile un giudizio di revisione nel merito, se già l'istanza ha i presupposti dell'inammissibilità.

Sulla norma transitoria vi è stata ampia discussione in Commissione, essendo sorto il problema della proponibilità dell'istanza di revisione da parte di chi abbia conseguito la sentenza della Corte europea ancora prima dell'entrata in vigore della legge attuale. La tesi secondo cui la proponibilità dovrebbe essere limitata al momento successivo all'entrata in vigore della legge, onde evitare l'inflazione delle istanze di revisione, non è stata condivisa dalla Commissione per due ordini di considerazioni. La prima: anche se dovessero essere molte — ed è probabile — le sentenze pronunciate con violazione delle norme di cui all'articolo 6, sono poche quelle già sottoposte alla Corte europea nel termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 della Convenzione e, come tali, suscettibili di richiesta di revisione. La seconda: non è apparso giusto privare dell'esercizio del diritto alla revisione chi, pur avendo conseguito una sentenza della Corte europea, resterebbe senza tutela soltanto perché all'epoca della pronuncia non vi era una legge che avesse sancito un rimedio processuale all'eventuale ingiustizia subita. Ciò nonostante si è ritenuto opportunamente di limitare a centottanta giorni il termine utile alla proposizione dell'istanza.

Si è, altresì, osservato che la norma transitoria consentirebbe anche a coloro che abbiano processi in corso di avvalersi della norma se, conclusosi questo con una sentenza di condanna, l'interessato, adita la Corte europea, dovesse ottenere il riconoscimento della violazione dell'articolo 6. Ed è così. In sostanza, può avvenire che per un processo attualmente in corso, non definito, taluno, dopo essere stato condannato, dopo avere esperito tutti i rimedi previsti dall'ordinamento, se condannato, si rivolga alla Corte europea per dichiarare di essere stato condannato con la violazione delle norme di cui all'articolo 6. Noi abbiamo risposto in questo senso. Il problema non si sarebbe posto se non vi fosse la ragionevole preoccupazione che

tale norma possa essere utilizzata anche da « condannati » in processi di criminalità organizzata (leggi l'articolo 416-*bis* del codice penale), la cui ragionevole durata (una delle condizioni per rivolgersi alla Corte europea) dipende dalla natura e dalla complessità dello stesso, tanto da potersi dire che un processo di tal fatta non può essere esaurito in un tempo ragionevole. In sostanza, ci siamo posti il quesito della costituzionalità o meno della norma. Le norme della Convenzione europea hanno come destinatari tutti i cittadini, anzi si fa riferimento alle persone, alla persona; nella Convenzione si parla, non di presunzione di non colpevolezza, ma (si va oltre) di presunzione di innocenza. Ci siamo posti il seguente quesito: fino a che punto possiamo privare una persona che si presume innocente dell'esercizio di questo diritto? È così. Da vecchio avvocato, ma da nuovo legislatore, sto cominciando a considerare che spesso i profili politici prevalgono su quelli tecnici.

Ecco la ragione per la quale ho dichiarato, nella mia relazione, nel doveroso rispetto della volontà parlamentare, che, a mio avviso, l'inconveniente potrebbe essere rimosso con un emendamento che preveda la non applicabilità della norma nei processi in corso e, se definiti, ancora suscettibili di ricorso alla Corte europea, quando gli stessi abbiano avuto ad oggetto reati che, per la loro natura, impongono una disciplina diversa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, il provvedimento che oggi arriva all'esame dell'Assemblea dopo un aspro dibattito e molte polemiche in Commissione Giustizia

risponde ad un'esigenza strettamente collegata al rispetto dei valori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo cui l'Italia si è solennemente impegnata mediante l'adesione al Consiglio d'Europa e la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Infatti, è divenuto ormai indispensabile ed urgente provvedere all'adeguamento del codice di procedura penale per assicurare la piena esecuzione, sul piano interno, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano una violazione delle garanzie fondamentali dell'equo processo.

A questo scopo, sulla scorta delle sollecitazioni sempre più pressanti degli organi di Strasburgo e delle esperienze maturate in molti altri paesi membri del Consiglio d'Europa (ricordo la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna), si richiede che anche l'ordinamento italiano contempli la possibilità di ottenere la revisione del processo penale allorché la condanna definitiva sia stata pronunciata contravvenendo gravemente alle regole dell'equo processo stabilite dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La protezione internazionale offerta dal sistema di Strasburgo sarebbe sostanzialmente svuotata di ogni utilità pratica se, come oggi accade, colui che ha ricevuto giustizia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo non possa poi avvalersi di un idoneo strumento per rimediare, sul piano nazionale, al torto subito attraverso lo svolgimento di un nuovo giudizio.

A questo punto, per sgombrare il campo da tutte le polemiche, sollevate anche attraverso gli organi di stampa, vorrei precisare che tale adeguamento normativo non rischia affatto di compromettere la certezza del diritto e di aggravare ulteriormente il pesante carico di lavoro degli uffici giudiziari, atteso che sono state molto rare, in passato, e saranno ancora più rare in futuro, dopo gli interventi legislativi germinati dalla riforma dell'articolo 111 della Costituzione,

ipotesi di violazioni delle garanzie processuali, accertate dalla Corte europea, tali da richiedere la revisione del processo interno nell'ambito del quale esse hanno avuto luogo. Basti pensare che, attualmente, sono soltanto due i casi in relazione ai quali ci viene chiesto da Strasburgo di procedere alla revisione del processo penale quale strumento per rimediare alla violazione accertata. Si tratta, appunto, di casi nei quali le carenze della disciplina processuale in materia di formazione e valutazione della prova anteriore alla riforma costituzionale del 1999 ed alle sue successive attuazioni sul piano legislativo si sono manifestate in maniera eclatante.

A tale ultimo riguardo, si deve osservare, peraltro, che l'approvazione della proposta di legge in esame non sarà neppure astrattamente in grado di rimettere in discussione quei processi che, sia pure svoltisi nella vigenza della disciplina anteriore, si siano già conclusi con sentenza passata in giudicato da più di sei mesi che non sia stata oggetto di ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò avviene in quanto, com'è noto, l'articolo 35, comma 1, della Convenzione — sul quale la legge statale non incide (né potrebbe incidere) minimamente — stabilisce, a pena di inammissibilità, un termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva per la proposizione del ricorso in sede sovranazionale, con la conseguenza che tutti coloro i quali non abbiano tempestivamente introdotto tale ricorso non potranno mai ottenere una sentenza favorevole da parte della Corte di Strasburgo e, dunque, neppure avvalersi del nuovo rimedio impugnatorio previsto dal diritto interno.

La revisione continuerà a rivestire la sua particolare natura di mezzo straordinario di impugnazione, essendo destinata ad operare solamente nella misura in cui non esistano, nei casi di specie, altri mezzi attraverso cui realizzare l'obiettivo, imposto dal diritto internazionale, della *restitutio in integrum*.

Nei primi mesi della corrente legislatura, sono state presentate, a breve di-

stanza, due proposte di legge — la n. 1447 del 31 luglio 2001, di iniziativa del sottoscritto, e la n. 1992 del 20 novembre 2001, di iniziativa dell'onorevole Cola — con le quali si intende assicurare la piena esecuzione delle sentenze rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di violazione delle garanzie dell'equo processo previste dall'articolo 6 della Convenzione. Esse si ricollegano ad analoghe iniziative intraprese al Senato, come ricordava il relatore, onorevole Gironde Veraldi, nel corso della XIII legislatura (precisamente il 24 marzo 1998): si tratta degli articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 3168, stralciati dalla II Commissione permanente del Senato in sede deliberante e ripresentati nella seduta del 22 settembre 1998 con la proposta n. 3168-bis, mai approvata.

Le proposte di legge in questione miravano, con formulazioni normative parzialmente difformi, ad ampliare le ipotesi di revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna previste dall'attuale articolo 630 del codice di procedura penale, così da consentire l'operatività dell'impugnazione straordinaria quale strumento per onorare l'obbligo giuridico internazionale a conformarsi alle sentenze della Corte europea prescritto dall'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione. Tali proposte sono state poi unificate in un nuovo testo elaborato dall'onorevole Gironde Veraldi, la cui stesura definitiva, dopo il parere favorevole reso dalla I Commissione (Affari costituzionali) ha ricevuto l'approvazione della II Commissione (Giustizia) il 21 marzo 2002.

Orbene, il testo legislativo oggi in esame riveste un'importanza cruciale nel quadro degli impegni assunti dall'Italia sul piano europeo quale misura irrinunciabile per rendere effettive a livello interno le pronunce della Corte di Strasburgo e per adeguare l'ordinamento giuridico italiano alle esigenze di protezione dei diritti fondamentali che esse mirano a garantire.

In effetti, senza la possibilità di rimettere in discussione il giudicato penale formatosi all'esito di un processo che la Corte europea abbia ritenuto gravemente

lesivo di alcuni essenziali garanzie di equità, l'obiettivo di tutela effettiva dei diritti, sancita dalla Convenzione, sarebbe sostanzialmente vanificato, risolvendosi la censura internazionale in una mera condanna morale dello Stato priva di qualsiasi utilità per la vittima della violazione.

Pertanto, tale obiettivo risulta oggi ancora più denso di implicazioni, allorché ci accingiamo a costruire uno spazio giudiziario comune nell'ambito dell'Unione europea; la realizzazione della giustizia a livello comunitario deve andare di pari passo con la tutela effettiva dei diritti fondamentali. Il richiamo al rispetto degli impegni assunti sul piano europeo vale dunque tanto per gli strumenti attraverso cui si vuole migliorare la cooperazione giudiziaria, quale il mandato di cattura internazionale, quanto per quegli strumenti attraverso cui si intende assicurare la garanzie del giusto processo.

La possibilità di ottenere la revisione della condanna penale a seguito della sentenza della Corte europea rappresenta in tale contesto una valvola di salvaguardia contro possibili abusi di cui il nostro paese non può fare a meno al pari degli altri Stati membri dell'Unione che già la contemplan.

A questo proposito merita di essere richiamato all'attenzione il tenore della raccomandazione n. 2 adottata il 19 gennaio del 2000 dal Comitato dei ministri del consiglio d'Europa, con la quale gli Stati membri, che sono parte della Convenzione europea, vengono invitati ad introdurre nei rispettivi ordinamenti interni la possibilità, per la vittima di una violazione dei diritti da essa tutelati, di ottenere il riesame o la riapertura del caso in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo, allorché l'interessato continui a soffrire delle conseguenze negative molto gravi in seguito alla decisione nazionale, conseguenze che non possano essere ricompensate dalla equa soddisfazione e che non possano essere rimosse se non attraverso il riesame o la riapertura, allorché la violazione appaia di una gravità tale da gettare seri dubbi sul risultato della procedura interna oggetto della contestazione.

D'altronde, se si guarda al panorama legislativo europeo in materia, l'Italia risulta ormai tra i pochi paesi che non hanno ancora provveduto nella direzione indicata dalla menzionata raccomandazione; invero, per fare fronte ad esigenze di tutela imposte dalla Convenzione europea, ben 22 Stati, 11 dei quali sono anche membri dell'Unione, hanno riconosciuto in via giurisprudenziale o attraverso un apposito intervento legislativo la possibilità per la vittima di una violazione di ottenere la riapertura del processo interno a seguito della sentenza della Corte europea. Si tratta in particolare di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera. Inoltre, altre due stati, Romania e Turchia (sì, la Turchia), sono prossimi a varare dei provvedimenti legislativi in materia.

Ma vi è di più: per alcuni casi già decisi negli anni passati dagli organi di tutela della Convenzione europea si rende attualmente indispensabile consentire la revisione dei relativi processi penali le cui modalità di svolgimento sono state considerate incompatibili con il rispetto delle garanzie dell'equo processo. Tanto richiede con sempre maggiore insistenza il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, organo istituzionalmente deputato a sorvegliare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, il quale ha espressamente indicato nella riforma legislativa *in itinere* l'unico strumento idoneo per dare seguito sul piano interno alle decisioni del giudice europeo dei diritti umani. In particolare, con la risoluzione n. 30 del 19 febbraio del 2002 il Comitato dei ministri ha sottolineato come sino a questo momento l'assenza di strumenti per riaprire il processo censurato ha reso impossibile rettificare completamente le gravi e persistenti conseguenze della violazione riscontrata, prendendo nota con soddisfazione dei lavori legislativi in corso al fine di assicurare la capacità dell'Italia di ottemperare alle decisioni prese nei casi menzionati.

Fino ad oggi, dunque, il nostro paese ha potuto guadagnare del tempo accampando la necessità di carattere oggettivo di procedere ad un adeguamento della propria legislazione interna per poter onorare i suoi impegni convenzionali. Ma la disponibilità del Comitato dei ministri non durerà ancora a lungo, e presto potremo trovarci dinanzi a prese di posizione molto più incisive e gravide di implicazioni negative per l'immagine internazionale del nostro paese.

Per questi motivi il Parlamento è oggi chiamato a rimediare ad un vuoto normativo di cui l'Italia non può andare fiera a livello internazionale.

Signor Presidente, siamo vicini alla vigilia del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea — inizierà il 1° luglio del 2003 — ed io mi auguro che il provvedimento al nostro esame, che sta concludendo un lungo e travagliato iter nel primo ramo del Parlamento, possa, entro tale data, diventare legge dello Stato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il problema posto dal provvedimento al nostro esame vada affrontato con rigore, con serenità e dando per scontato che i valori della democrazia e i diritti fondamentali dell'uomo sono dati acquisiti in relazione ai quali non è d'uopo né fare riferimenti apologetici né porre questioni.

Siamo di fronte ad un provvedimento che inserisce tra i casi di revisione, già previsti nel nostro ordinamento processuale dall'articolo 630, l'ipotesi in cui sia stato accertato, con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che nel corso del giudizio sono state violate le norme di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ricordo che tale Convenzione è stata approvata a Roma nel 1950 e ad essa è stata data attuazione già nel 1955 in una situazione processuale dell'ordinamento penalistico italiano che era totalmente diversa da quella attuale;